

INFORMATIVA SULL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IN VIGORE DAL 2012

Il D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, istituisce a decorrere dal 2012, l'applicazione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria (IMP).

SONO SOGGETTI ATTIVI DELL' I.M.P

- tutti i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze
- le aree fabbricabili
- gli immobili strumentali dei coltivatori diretti.
- i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

SONO Soggetti passivi dell'I.M.P. - il proprietari, i titolari di diritti reali di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il Contribuente ha l'obbligo di dichiarare i deprezzamenti applicati al valore dell'area fabbricabile con apposita dichiarazione sostitutiva

FABBRICATI RURALI ISCRITTI A CATASTO TERRENI

Si ricorda che vi è l'obbligo di presentare dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012.

L'acconto I.M.P. è corrisposto sulla base delle unità immobiliari similari già iscritte al catasto edilizio urbano.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le pertinenze dell'abitazione principale sono immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali.

Si ricorda che dal 2012 le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti sono considerate come "secondo case" ai fini dell' I.M.P.

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall' I.M.P. in quanto il Comune ricade in zona montana.

RIDUZIONI

La base imponibile I.M.P. è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l'inagibilità o l'inabitabilità devono essere accertate o definite con le modalità indicate dall'art. 7 del regolamento comunale I.M.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva (vedere allegati)

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

(Ex art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni da L. 22/12/2011 n. 214)

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno di validità del requisito e alla percentuale di possesso dell'immobile.

Alla predetta detrazione si aggiunge una maggiorazione pari a **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. (Tale maggiorazione non può superare € 400,00).

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai seguenti casi sotto elencati e meglio specificati nell'art. 7 del regolamento comunale I.M.P. :

1. al soggetto separato che non risulta assegnatario della casa coniugale.
2. al soggetti anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero / sanitario.

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO

Per il versamento di acconto si utilizzano le seguenti aliquote statali, fissate dall'art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214

ALIQUOTA ORDINARIA	7,6 per mille della base imponibile
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (al massimo una pertinenza per tipo, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7.)	4,0 per mille della base imponibile
ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI AD USO STRUMENTALE, ex art. 9 comma 3/bis, DL n. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994 (utilizzati da imprenditori agricoli).	2,0 per mille della base imponibile

SCADENZE E MODALITA' PER IL PAGAMENTO

SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE:

- pagamento in due rate: (prima rata "1/2" entro il 18/06/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).
- pagamento in tre rate: (prima rata "1/3" entro il 18/06/2012, seconda rata "1/3" entro il 17/09/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE:

pagamento esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.

- prima rata entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille, suddiviso come segue: 3,8 per mille per lo Stato e 3,8 per mille al Comune.
- conguaglio entro il 17/12/2012 applicando le aliquote stabilite dal Comune e dallo Stato.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con MODELLO F24.

I codici tributo F24 sono i seguenti:

3912	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE
3913	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE
3916	AREE FABBRICABILI - COMUNE
3917	AREE FABBRICABILI - STATO
3918	ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3919	ALTRI FABBRICATI - STATO